



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 Reg. Delibere in data **24/04/2013**

Oggetto: ART. 14 D.L. 06.12.2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 22.12.2011 N. 214. ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI, APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INERENTI I RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, IVI COMPRESI I SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 20:30 c/o la Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

| Nome | Carica | Presente | Assente |
|--------------------|-------------|----------|---------|
| ZANCHETTA ROBERTO | Presidente | X | |
| BONATO PIO | Consigliere | X | |
| DE BIANCHI LUCIANO | Consigliere | X | |
| DE FAVERI LUIGI | Consigliere | X | |
| RORATO CLAUDIO | Consigliere | X | |
| PARO MARIA | Consigliere | X | |
| MORICI DINO | Consigliere | X | |
| NARDO SIMONE | Consigliere | X | |
| NARDI GIULIA | Consigliere | | X |
| CAMPAGNARO ANDREA | Consigliere | X | |
| ZAMUNER LUCA | Consigliere | | X |
| SCAPOLAN MASSIMO | Consigliere | X | |
| LORENZON MIRCO | Consigliere | X | |
| ROMA PAOLA | Consigliere | X | |
| LORENZON SERGIO | Consigliere | X | |
| BOER SILVANA | Consigliere | X | |
| FAVARO STEFANO | Consigliere | X | |

Presenti n. 15 Assenti n. 2

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgv. 267/00)

N. Reg. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna ove viene esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO
Segretario comunale.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO ,nella sua qualità di
Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i
Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto
sopraindicato

OGGETTO: ART. 14 D.L. 06.12.2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 22.12.2011 N. 214. ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI, APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INERENTI I RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, IVI COMPRESI I SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze

- ▣ **Parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 15/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO

- ▣ **Parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 16/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA

Il Sindaco ringrazia il Responsabile del Servizio Eddo Marcassa che ha partecipato ai lavori della Commissione e ricorda brevemente quali sono gli adempimenti relativi alla nuova TARES. Passa quindi la parola all'Assessore di Reparto, Luciano De Bianchi, il quale ricorda che il Regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare su un testo proposto dal C.I.T. In particolare ricorda che rispetto a prima tutte le utenze sia domestiche che non domestiche sono ora soggette al metodo puntuale; che vi è la necessità di cambiare la ripartizione tra le une e le altre, che si prende atto delle esenzioni previste per legge dal Regolamento; ricorda altresì che il Piano Finanziario SAVNO dovrà essere decisamente rigoroso rispetto ai costi perchè per la parte variabile si paga in rapporto ai costi reali del servizio; richiama altresì tutte le riduzioni previste dalla legge per il compost, ad esempio; il risultato pratico è che si arriverà ad applicare la TARES e che si pagherà a fine anno.

Cons. Roma: chiede conferma sul termine utile per l'approvazione del Regolamento.

Ass.re De Bianchi: Non vi era una data specifica.

Cons. Roma: sottolinea che la sua domanda è posta alla luce della protesta dei Sindaci sulla incostituzionalità della TARES.

Sindaco: ricorda che la TARES 1 è relativa allo smaltimento concreto dei rifiuti mentre la TARES 2 è la componente della tariffa che va a finanziare i servizi indivisibili e non i servizi a domanda individuale. Il grosso del problema si concentra proprio su questa scadenza che ad oggi è fissata per dicembre 2013; si sta lavorando, in via preliminare per l'abolizione, in via subordinata per un eventuale posticipo al 2014.

Certo è che la TARES 1 deve rispettare le scadenze mentre il maggiore problema riguarda proprio lo 0,30 che viene applicato in maniera indiscriminata per cui, cita un esempio, la bettola e la villa pagano entrambe lo stesso importo.

Segretario: ricorda gli adempimenti in particolare sottolineando la necessità di procedere contestualmente all'approvazione della nuova convenzione per la gestione integrata dei RSU nonchè all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova TARES.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ponte di Piave aderisce quale associato, sin dalla sua costituzione/trasformazione, al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio - C.I.T., Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della Provincia di Treviso;
- con deliberazione assembleare n. 10 del 19.10.2000 il Consorzio ha modificato il proprio Statuto, assumendo la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati;
- il Consorzio C.I.T. TV1, in qualità di Autorità di Bacino ed in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 22/97 e della Legge Regione Veneto n. 3/2000, ha conseguentemente intrapreso e sta tuttora svolgendo, tramite la propria controllata SAVNO Srl, la gestione integrata ed unitaria in ambito consortile dei rifiuti, per quanto attiene alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonchè alle correlate attività di applicazione/riscossione delle relative tariffe;

Visto l'art. 3 bis del D.L. n. 138/2001, introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2012 n. 27, il quale prevede che i servizi pubblici

locali siano gestiti in ambiti territoriali ottimali ed omogenei, la cui individuazione è demandata alla Regione (comma 1) e che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (comma 1 bis, inserito dall'art. 34, comma 23, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221).

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale 20.07.2012 n. 199, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13.08.2011 n. 138 e s.m.i., ed osservato contestualmente che la legislazione in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è oggetto di continue e sostanziali innovazioni, tuttora in atto.

Constatato che con L.R. 31.12.2012 n. 52, pubblicata sul B.U.R. N. 110 del 31.12.2012, ed entrata in vigore il 01.01.2013, sono state emanate nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con le quali, in particolare:

- viene disciplinato il procedimento per l'individuazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- viene sancito l'obbligo, per gli Enti Locali ricadenti all'interno dei bacini da individuarsi come sopra, di esercitare in forma associata le funzioni inerenti la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante Consigli di Bacino che opereranno in nome e per conto degli Enti Locali stessi;
- viene prevista, a decorrere dal 01.01.2013, la soppressione degli Enti di Bacino e delle Autorità d'Ambito esistenti;
- in conseguenza della predetta soppressione, ed al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, viene prevista la nomina di un Commissario liquidatore, al quale è fra l'altro attribuito il compito di adottare gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle Autorità d'Ambito e degli Enti di Bacino soppressi.

Preso atto che, stante il quadro normativo come sopra delineato, si rende pertanto necessario garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti, nelle more dell'individuazione dei nuovi Bacini e della costituzione e avvio dell'attività dei nuovi organismi che saranno deputati allo svolgimento delle relative funzioni in materia, ivi comprese quelle relative al nuovo affidamento del servizio.

Considerato che:

- il Consorzio C.I.T. TV1, antecedentemente all'entrata in vigore della predetta L.R. N. 52/2012, aveva manifestato la disponibilità a proseguire lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per tutto l'ambito territoriale del medesimo Consorzio, ed a tal fine ha sottoposto al Comune la bozza della relativa convenzione;
- che il medesimo Consorzio, sempre in epoca antecedente all'entrata in vigore della L.R. N. 52/2012, aveva impartito disposizioni alla propria controllata SAVNO srl affinché garantisse la prosecuzione del servizio, in tutti i Comuni già precedentemente serviti, anche successivamente alla data del 31.12.2012 e sino all'individuazione del nuovo soggetto gestore;
- il Consorzio C.I.T. TV1, in conformità alle proprie previsioni e scopi statutari, oltre a svolgere funzioni di Autorità di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ha operato ed opera altresì quale Consorzio volontario tra i Comuni ricadenti all'interno del proprio ambito territoriale, ed in relazione ai compiti esercitati quale consorzio volontario non risulta pertanto soggetto alla soppressione disposta dalla L.R. N. 52/2012;
- conseguentemente, ed in considerazione della perdurante e piena operatività del Consorzio

nei termini suindicati, esso può tuttora garantire, su base volontaria, la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti sino all'effettiva assunzione delle relative funzioni da parte dei costituendi Consigli di Bacino;

- in ogni caso, tali compiti possono essere svolti dal Consorzio, in persona del Commissario liquidatore, anche nella veste di Autorità d'Ambito, stante il potere-dovere attribuito al medesimo commissario, ex art. 5, comma 4, della L.R. n. 52/2012, di adottare gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative già precedentemente svolte, nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi consortili;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27.04.2012 n. 18, la gestione di un servizio in modo associato può essere attuata anche mediante consorzio, qualora - come accade per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati - detto servizio risulti già esercitato in tale forma alla data di entrata in vigore della medesima L.R. N. 18/2012.

Visto, altresì, l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, come modificato dalla Legge di conversione 22.12.2011 n. 214, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2013, ciascun Comune debba istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito T.A.R.E.S.) *"a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14.09.2011 n. 148 e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni"*.

Considerato che:

- in base alla disposizione del comma 22 del citato art. 14 del D.L. 201/2011 l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la disciplina regolamentare per l'applicazione della T.A.R.E.S. a far data dal 01.01.2013;
- la T.A.R.E.S. si compone di due quote, e precisamente una prima quota destinata ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione dei rifiuti, ed una seconda quota destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Dato atto che:

- per quanto concerne la TARES-rifiuti il comma 29 del citato articolo 14 stabilisce che *"i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"*, mentre il successivo comma 31 prevede che, in ipotesi di istituzione del prelievo corrispettivo, la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- nel Comune di Ponte di Piave sono attivi sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti in relazione a tutte le utenze domestiche e non domestiche, cosicché sussistono i presupposti giuridici per riconoscere la natura tariffaria, e non tributaria, del prelievo, e per formulare conseguentemente la disciplina regolamentare da applicarsi a far data dal 01.01.2013;
- il Consorzio C.I.T. TV1, a condizione che venga istituita la tariffa avente natura corrispettiva, si è dichiarato disponibile a proseguire, tramite l'affidatario operativo del servizio, anche la gestione delle attività di applicazione/riscossione della stessa tariffa, ed a tal fine ha predisposto e sottoposto le bozze dei Regolamenti da applicarsi uniformemente in tutto il territorio del Consorzio, comprensivi anche delle disposizioni inerenti l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili.

Dato atto altresì che:

- la seconda componente della T.A.R.E.S., costituita dalla maggiorazione destinata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni, ha necessariamente natura tributaria, cosicché le relative entrate devono essere previste nel bilancio comunale, ed i relativi versamenti devono essere effettuati direttamente al Comune;
- il Consorzio C.I.T. TV1 si è reso disponibile, anche tramite il soggetto affidatario operativo del servizio, a coadiuvare gli uffici comunali nell'applicazione della predetta maggiorazione, garantendo in particolare lo svolgimento di tutte le attività istruttorie relative alla

determinazione, applicazione e riscossione del tributo dovuto da ciascuna utenza (vedasi l'allegata convenzione);

- per quanto riguarda l'entità di tale nuova entrata, l'art. 14 D.L. 201/2011 prevede una maggiorazione standard della Res-rifiuti pari a 0,30 Euro/mq., cui è ricollegata, ai sensi del comma 13 bis del medesimo D.L. n. 201/2011, una riduzione di tale importo delle somme assegnate ai Comuni sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo;
- ai Comuni è demandata la possibilità di modificare in aumento la misura del tributo sino a 0,40 Euro/mq;

Richiamato l'art. 10 del D.L. 35/2013 che al comma 2 recita:

"2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 N. 214, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data del versamento;*
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011;*
- d) non trova applicazione il comma 13 bis del citato articolo 14 del D.L. n. 201/2011;*
- f) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);*
- g) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani "*

Considerato conclusivamente che la conferma dell'affidamento all'Ente consortile, sino alla costituzione ed effettivo avvio dell'attività da parte dei Consigli di Bacino previsti dalla L.R. N. 52/2012, dei compiti tutti inerenti i servizi di gestione dei rifiuti e di applicazione/riscossione della tariffa risulta opportuno e conveniente sia per ragioni tecniche che per ragioni economiche, in quanto:

- l'adozione di un sistema unico di raccolta dei rifiuti secondo il metodo cd. "puntuale", con il definitivo superamento delle residue particolarità ancora sussistenti, consentirà di migliorare la complessiva efficienza del servizio e di ridurre la quantità del rifiuto secco non riciclabile destinato a trattamento/smaltimento, ottimizzando i già ragguardevoli risultati raggiunti in ambito consortile tramite la raccolta differenziata (già ora oltre l'80% del rifiuto raccolto viene recuperato);
- al contempo, l'attuazione di un metodo uniforme di gestione dei rifiuti potrà garantire rilevanti economie di scala, con riduzione dei costi complessivi della gestione dei RSU;
- sotto connesso profilo, (a) l'istituzione di una tariffa avente natura corrispettiva, (b) l'adozione di un piano finanziario e di una tariffa unici per l'intero bacino o comunque per sottobacini omogenei, e (c) la correlata gestione in ambito consortile anche delle attività di applicazione/riscossione della medesima tariffa, risultano parimenti opportune sia per ragioni di efficienza ed economicità delle medesime attività, sia per garantire uniformità al trattamento alle utenze, superando anche per questo aspetto le differenze attualmente sussistenti tra i diversi Comuni;
- la gestione in ambito consortile dei servizi inerenti i R.S.U. ed assimilati, e la contestuale istituzione di una tariffa corrispettiva a copertura dei costi del medesimo servizio - da gestire parimenti in ambito consortile con riscossione affidata al soggetto gestore - garantisce inoltre rilevanti risparmi di spesa al Comune, ed in particolare:

- a) il Comune sarà esonerato dall'obbligo di destinare proprio personale all'assolvimento di tutti i compiti previsti dai commi 36 e seguenti del precitato articolo 14 del D.L. n. 201/2011, e potrà pertanto adibire il medesimo personale ad altri incumbenti (in caso contrario, occorrerebbe invece necessariamente provvedere alla designazione del funzionario responsabile delle attività organizzative e gestionali del tributo; all'assegnazione a propri dipendenti delle mansioni inerenti la gestione dei controlli e degli accertamenti, il recupero del non riscosso, l'applicazione delle sanzioni e la gestione del contenzioso; alla predisposizione di adeguati canali informativi per l'utenza, quali l'ecosportello e/o un apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico, ecc.);
- b) il Comune sarà esonerato dall'obbligo di inserire nei bilanci comunali le previsioni di entrata/uscita inerenti i costi del servizio e la riscossione del tributo;
- c) il Comune sarà esonerato dal compito di provvedere annualmente alla determinazione della misura del tributo. A questo riguardo, merita precisare che le entrate derivanti dal tributo dovrebbero garantire, come detto, l'integrale copertura del costo del servizio pagato al gestore, al lordo dell'IVA che il Comune non può scaricare. In conseguenza, nessun vantaggio deriverebbe ai cittadini/contribuenti dall'adozione del tributo in sede comunale, poichè l'IVA - pur se non evidenziata - verrebbe comunque a costituire una componente (indistinta) del costo del servizio, che dovrebbe trovare copertura mediante la riscossione del tributo. Anzi, sotto questo aspetto l'adozione di una tariffa corrispettiva, con applicazione dell'IVA al 10% come per legge, risulta vantaggiosa sia per le utenze non domestiche, le quali avrebbero la possibilità di scaricarla (operazione che invece non risulterebbe consentita ove il costo dell'IVA non fosse evidenziato); sia per le utenze domestiche, le quali altrimenti si vedrebbero applicata l'addizionale provinciale 3% non già sulla sola quota imponibile, bensì sull'intero importo del tributo comprensivo del costo dell'IVA non evidenziata;
- d) tutta l'attività istruttoria relativa alla determinazione della Res-servizi dovuta da ciascuna utenza sarà svolta da un ufficio consortile, esonerando in tal modo gli uffici comunali da parte consistente degli adempimenti al riguardo.

Valutato infine l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Consorzio C.I.T.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse della presente deliberazione.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 6 astenuti (Cons. Claudio Rorato, Lorenzon Mirco, Roma Paola, Lorenzon Sergio, Boer Silvana, Favaro Stefano) espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di proseguire lo svolgimento in forma associata, per il tramite del Consorzio C.I.T. TV1, del servizio di gestione integrata dei RSU ed assimilati in conformità alle normative vigenti, e di approvare conseguentemente lo schema di convenzione volto a disciplinare i rapporti con il medesimo Consorzio (ALL. A);
3. di istituire, con effetto da 01.01.2013 la tariffa corrispettiva a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei RSU ed assimilati, ai sensi dell'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201, come modificato dalla Legge di conversione 22.12.2011 n. 214;
4. di istituire, altresì, con effetto dal 01.01.2013 il tributo sui servizi indivisibili ai sensi dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, come modificato dalla Legge di conversione 22.12.2011 n. 214;;
5. di approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui tributi urbani e del tributo comunali sui servizi (ALL. B) conformemente al testo proposto dal Consorzio C.I.T. TV1;
6. di dare atto che per l'anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. 241/1997, nonchè utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

7. di dare, altresì atto che per l'anno 2013 i Comuni non possono aumentare la maggiorazione di cui al precedente punto 6.
8. di abrogare espressamente, a decorrere dal 01.01.2013, ogni forma di prelievo precedentemente istituito per la copertura dei costi inerenti la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e di dare contestualmente atto che ogni relativa disciplina regolamentare rimarrà in vigore esclusivamente ai fini dell'attività di tariffazione ed accertamento/riscossione per le annualità pregresse;

Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO
